



PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N. 22

DEL 17/10/2024

Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

<i>Oggetto</i>	Valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.
<i>Piano</i>	VARIANTE AL PGT DI SAMOLACO PER REVISIONE DELLE PREVISIONI DELLE AREE DESTINANTE ALLA LAVORAZIONE DI INERTI
<i>Comune</i>	Samolaco
<i>Proponente</i>	Comune di Samolaco
<i>Siti N2000</i>	ZSC IT2040041 - Piano di Chiavenna ZSC IT2040042 - Pian di Spagna e Lago di Mezzola ZPS IT2040022 - Lago di Mezzola e Pian di Spagna

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30/11/2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTA la L. 11/02/1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30/11/1983 n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e s.m.i. e in particolare l'art. 25 bis che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 30/12/2009 n. VIII/10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTA la D.G.R. 18 luglio 2007, n. 8/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con le D.G.R. 3624/06 e 4197/07 e individuazione relativi enti gestori";

VISTA la D.G.R. 30/07/2008 n. VIII/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla D.G.R. n. 6648/2008";

VISTA la D.G.R. 08/04/2009 n. VIII/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008";

VISTA la D.G.R. 5/12/2013 n. X/1029 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTO il D.M. 30/04/2014 "Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia.";

VISTA la D.G.R. 29/03/2021 n. XI/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA la D.G.R. 16/11/2021 n. XI/5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021 n. XI/4488 - Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

RICHIAMATO il principio di precauzione contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che deve esser applicato ogniqualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano programma/progetto/intervento/attività sui siti della Rete Natura 2000;

VISTO il D. lgs. 07/07/2011 n. 121 sulla tutela penale dell'ambiente;

VISTA la L.R. 31/03/2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione";

VISTO l'avviso di messa a disposizione della documentazione relativa alla VARIANTE AL PGT DI SAMOLACO PER REVISIONE DELLE PREVISIONI DELLE AREE DESTINANTE ALLA LAVORAZIONE DI INERTI pervenuta in data 06/10/2024 e registrata al protocollo provinciale al n. 27383;

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza presentata dal Comune di Samolaco in data 11/09/2024 e registrata al protocollo provinciale al n. 27899;

PRESO ATTO della nota del Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste della Provincia n. 28036 del 12/10/2024 con la quale veniva comunicato al Comune di Samolaco l'avvio del procedimento di Valutazione di incidenza e contestualmente chiesto il parere di cui all'art. 25 bis c. 6 della L.R. 86/1983 e s.m.i. agli enti gestori dei siti Natura 2000 interessati dalla Variante;

PRESO ATTO dell'avvenuta attivazione della procedura di Valutazione appropriata sul portale regionale SiVic (ID VIC.0051.2024);

VISTA la documentazione di variante redatta dagli Arch. E. Bonazzola, L. Conca, S. Molinetti;

VISTO lo Studio di incidenza redatto dalla dr. Marzia Fioroni;

CONSIDERATO che la Variante in oggetto ha lo scopo di rendere coerenti le previsioni della strumentazione urbanistica (almeno a scadenza temporale) rispetto ad alcune aree di deposito e lavorazione inerti esistenti sul territorio comunale oltre a quello di introdurre una nuova previsione per la localizzazione di un depuratore consortile che servirà l'intera Valchiavenna e si compone delle proposte di variante di seguito sintetizzate.

Proposta di Variante n. 1

La proposta riguarda un'area di lavorazione inerti in località Baldirone, in sponda sinistra del Fiume Mera.

Nel DP (Tav_DP 9a) vengono inseriti una piccola porzione produttiva a SE e un nuovo perimetro per l'area di deposito lavorazione inerti.

Nel PR (Tav_PR 1a-1b-1d) viene ampliata la zona T4 - Tessuto produttivo lavorazione di inerti verso SE e inserito il perimetro dell'area di deposito lavorazione inerti in cui vigono le norme dell'art. 47 bis delle Disposizioni normative (All.DN), introdotto anch'esso con la variante.

Proposta di Variante n. 2

La proposta riguarda l'area di lavorazione inerti in località Risciolada, in sponda destra del Fiume Mera.

Nel DP (Tav_DP 9a – 9b) vengono inseriti una piccola porzione produttiva a SE e un nuovo perimetro per l'area di deposito lavorazione inerti.

Nel PR (Tav_PR 1a-1b-1c) viene ampliata la zona T4 - Tessuto produttivo lavorazione di inerti verso SE e inserito il perimetro dell'area di deposito lavorazione inerti in cui vigono le norme dell'art. 47 bis delle Disposizioni normative (All.DN).

Proposta di Variante n. 3

La proposta riguarda un'area di lavorazione inerti in località Giumellasco, in sponda sinistra del Fiume Mera.

Nel DP (Tav_DP 9a-9b) viene inserito un nuovo perimetro per l'area di deposito lavorazione inerti.

Nel PR (Tav_PR 1a-1b-1f) viene inserito il perimetro dell'area di deposito lavorazione inerti in cui vigono le norme dell'art. 47 bis delle Disposizioni normative (All.DN).

Proposta di Variante n. 4

La proposta riguarda un'area di lavorazione inerti in località Overina, in sponda destra del Fiume Mera.

Nel DP (Tav_DP 9a-9b) viene inserito un nuovo perimetro per l'area di deposito lavorazione inerti.

Nel PR (Tav_PR 1a-1b-1c) viene inserito il perimetro dell'area di deposito lavorazione inerti in cui vigono le norme dell'art. 47 bis delle Disposizioni normative (All.DN).

Proposta di Variante n. 5

La proposta riguarda l'area di lavorazione inerti in località Bur, in sponda sinistra del Fiume Mera.

Nel DP (Tav_DP 9a-9b) la porzione produttiva viene ridotta a N e allargata a S e viene inserito un nuovo perimetro per l'area di deposito lavorazione inerti.

Nel PR (Tav_PR 1a-1b-1d) viene ampliata la zona T4 - Tessuto produttivo lavorazione di inerti verso N e ridotta verso S e inserito il perimetro dell'area di deposito lavorazione inerti in cui vigono le norme dell'art. 47 bis delle Disposizioni normative (All.DN).

Proposta di Variante n. 6

La proposta riguarda l'area in fregio all'esistente depuratore di Samolaco, in località Baldirone, ove Ato della Provincia di Sondrio e Secam Spa propongono la realizzazione del nuovo depuratore a tecnologia tradizionale che servirà tutta la Valchiavenna, in sostituzione di quelli esistenti di Mese, Gordona e Samolaco.

Nel DP (Tav_DP 9a-9b) viene inserita la nuova area destinata a servizi ed impianti tecnologici con conseguente modifica della Tav_DP 5 dei vincoli per l'inserimento della fascia di rispetto generata dalla presenza del depuratore.

Normativa

La variante introduce inoltre un'apposita normativa per le aree di deposito e lavorazione inerti: l'art. 47 bis "Aree di deposito e lavorazione di inerti";

VISTI i pareri resi dalla Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, ente gestore dei siti Natura 2000 ZPS IT2040022 e ZSC IT2040042, pervenuto in data 10/10/2024 e registrato al protocollo provinciale al n. 31009 e dalla Comunità Montana della Valchiavenna, ente gestore del sito Natura 2000 ZSC IT2040021 pervenuto in data 11/10/2024 e registrato al protocollo provinciale al n. 31216;

VISTI i Piani gestione dei Siti Natura 2000 ZSC IT2040041 - Piano di Chiavenna, ZSC IT2040042 - Pian di Spagna e Lago di Mezzola, ZPS IT2040022 -Lago di Mezzola e Pian di Spagna;

VISTA la relazione istruttoria di Valutazione appropriata (Prot. 31873 del 17/07/2024) redatta dal Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste della Provincia conclusasi positivamente e che condivide in massima parte le conclusioni dello Studio di incidenza, introducendo prescrizioni;

VERIFICATO che dai dati a disposizione della Provincia gli interventi non avranno effetti significativi su specie e habitat e habitat di specie d'interesse comunitario se verranno rispettate le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente parere;

RIPORTATE le conclusioni e motivazioni (parere motivato) della procedura di Valutazione appropriata: *"La variante in oggetto ha lo scopo di rendere coerenti le previsioni della strumentazione urbanistica (almeno a scadenza temporale) rispetto ad alcune aree di deposito e lavorazione inerti esistenti sul territorio comunale oltre a quello di introdurre una nuova previsione per la localizzazione di un depuratore consortile. Lo studio di incidenza evidenzia l'assenza di incidenze significative motivata dal fatto che non sono previste variazioni sostanziali allo stato di fatto per quanto riguarda gli impianti di deposito e lavorazione inerti e che il consumo di suolo previsto per il nuovo depuratore consortile verrà compensato dalla dismissione di quelli comunali.*

Da un'analisi delle interferenze con Siti Natura 2000, RER, REP, fasce PAI e demanio idrico si evince tuttavia il contesto particolarmente delicato dal punto di vista ambientale in cui si inserisce la Variante al PGT. Tutte le aree in variante sono ricomprese nel primo livello della RER (la variante n. 4 solo in parte). Le aree in variante n. 2 e n. 4 (questa solo in parte) sono interne alla ZSC IT2040041 Piano di Chiavenna, anche se non interessano direttamente habitat di cui all'all. I della direttiva 92/43/CEE. Tutte le altre varianti distano da un minimo di 25 m lineari a un massimo di 400 dai siti Natura 2000 più vicini (ZSC IT2040041 Piano di Chiavenna e ZSC IT2040042 Pian di Spagna e Lago di Mezzola). La variante n. 2 è in parte interna a un corridoio ecologico della REP. Tutte le varianti sono interne a fasce PAI e la maggior parte in aree di naturalità fluviale del PTCP, alcune interessano direttamente il demanio idrico. Va inoltre tenuto conto che l'espansione delle aree per il deposito e lavorazione inerti è avvenuta fino ad ora al di fuori di una specifica previsione urbanistica, andando ad alterare aree perifluviali e riducendo così la funzionalità di connessione ecologica del fiume Mera.

Richiamate le indicazioni per l'attuazione della RER dei settori in cui ricadono le aree (45-65 "Bassa Valchiavenna" e 44-66 "Pian di Spagna e Lepontine Settentrionali") e che prevedono tra l'altro:

- *mantenimento e ripristino degli ambienti acquatici e ripariali legati al corso del fiume Mera*
- *mantenimento delle aree di esondazione*
- *creazione di piccole zone umide perimetrali per anfibi e insetti acquatici*
- *contenimento ed eradicazione delle specie alloctone*
- *ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni*
- *incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone*

si ritiene importante definire interventi di mitigazione/compensazione atti a riequilibrare gli impatti sulla biodiversità, così come rafforzare la normativa in modo da rendere la rinaturalizzazione delle aree di deposito e lavorazione inerti certa in un futuro non lontano. Per quanto riguarda la compensazione del consumo di suolo della nuova previsione relativa al depuratore consortile sarebbe importante meglio definire gli obblighi di rinaturalizzazione delle aree occupate dai depuratori comunali, anche tramite appositi accordi tra i comuni interessati.

Pertanto il parere positivo di Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate nel dispositivo, formulate sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio produzioni vegetali, infrastrutture e foreste della Provincia, delle misure di mitigazione del Rapporto ambientale, richiamate nello Studio di incidenza, e dei pareri resi dagli enti gestori dei siti Natura 2000 interessati!";

ESPRIME

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. **parere di Valutazione di incidenza positivo**, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che la "VARIANTE AL PGT DI SAMOLACO PER REVISIONE DELLE PREVISIONI DELLE AREE DESTINANTE ALLA LAVORAZIONE DI INERTI", non determinerà incidenze significative sui siti Natura 2000 "ZSC IT2040041 - Piano di Chiavenna, ZSC IT2040042 - Pian di Spagna e Lago di Mezzola, ZPS IT2040022 -Lago di Mezzola e Pian di Spagna non pregiudicando il mantenimento dell'integrità degli stessi con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie se verranno rispettate le prescrizioni riportate nel seguente dispositivo;

e DISPONE

1) il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- L'art 47 bis dovrà esplicitare:
 - l'uso temporaneo delle aree da parte delle ditte attualmente insediate, prevedendo, a cessazione o trasferimento dell'attività, l'obbligo a carico dell'utilizzatore delle aree di provvedere a ripristinare le intere superfici alle destinazioni previste dal PGT, comprensivo dello smantellamento degli impianti esistenti;
 - il termine massimo entro cui effettuare i ripristini delle aree, a cessazione o trasferimento dell'attività;
 - a cessazione o trasferimento dell'attività, l'obbligo da parte degli utilizzatori delle aree di predisporre un progetto di ripristino di tipo naturalistico (con il divieto assoluto di utilizzo di specie inserite nella lista nera di cui alla DGR 2658/2019), redatto da un tecnico con adeguate competenze nel settore, che andrà sottoposto a Valutazione di incidenza, anche per le aree esterne ai siti Natura 2000;
 - durante l'attività, l'obbligo a carico dell'utilizzatore delle aree di concordare con gli enti gestori dei Siti Natura 2000 delle azioni utili alla protezione della flora e fauna tutelate, comprese quelle di cui alla LR 10/2008;
 - che a rinaturalizzazione avvenuta le aree entreranno a far parte della Rete Ecologica Comunale come nodi della rete.
- Provvedere a ripristinare e rinaturalizzare le superfici oggetto di precedenti lavorazioni e depositi che si localizzano esternamente alle nuove perimetrazioni degli impianti di cui alle varianti da 1 a 5. Lo scopo principale sarà quello di ricreare ambiti boschivi ripariali o comunque comunità arboree e arbustive naturaliformi, nonché piccole aree umide, con l'ottica di ripristinare le connessioni ecologiche nell'ambito fluviale e rafforzare la rete ecologica locale, con ripercussioni positive anche in termine di filtro ambientale e paesaggistico, attuando anche in particolare azioni di contrasto verso le specie inserite nella lista nera di cui alla DGR 2658/2019; il progetto di ripristino dovrà essere concordato con gli enti gestori dei siti Natura 2000 più vicini.
- Delimitare le superfici degli impianti di lavorazione con opportune fasce arboree e arbustive tampone perimetrali di specie autoctone di provenienza certificata adatte al contesto, funzionali sia a delimitare in modo univoco le aree entro cui è effettivamente consentita l'attività, sia per garantire un opportuno effetto di mascheramento delle stesse e mitigazioni ai disturbi (rumori e polveri), generando nel contempo un migliore inserimento paesistico.
- Tutte le attività inerenti la movimentazione di inerti dovranno conformarsi alle linee guida di riferimento per il contrasto alla diffusione delle specie esotiche (vedere DGR 7387/2022 e "Linee guida per il contrasto alla diffusione delle specie alloctone vegetali invasive negli ambienti disturbati da cantieri - ARPA Lombardia, 2022").

- Escludere in tutte le aree di variante opere di impermeabilizzazione ad eccezione di quelle necessarie per ottemperare a specifiche disposizioni di legge.
- Inserire nel Piano dei Servizi una scheda tecnica della variante n.6 (depuratore) nella quale riportare le seguenti indicazioni:
 - nelle fasi di progettazione di dettaglio prevedere lungo i perimetri dell'area la piantumazione di fasce arboree e arbustive di specie autoctone di provenienza certificata adatte al, utili a mitigare l'inserimento ambientale e paesaggistico della struttura. Si chiede inoltre di valutare l'introduzione di sistemazioni a verde anche internamente all'area, laddove compatibili con le lavorazioni e le strutture;
 - nelle fasi di progettazione di dettaglio della variante prevedere l'utilizzo della viabilità esistente al fine di minimizzare le interferenze con le aree agricole circostanti e in particolare ridurre la frammentazione e sottrazione di suolo;
 - nelle fasi di progettazione di dettaglio prevedere che eventuali nuovi collettori fognari che dovessero rendersi necessari siano realizzati lungo la viabilità esistente al fine di minimizzare le interferenze con le aree agricole e in particolare ridurre la frammentazione e sottrazione di suolo.
 - nelle fasi di progettazione di dettaglio, in particolare quando si affronteranno le tematiche relative alla gestione delle acque per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrogeologica, studiare la messa in opera di sistemi di ritenzione basati su Nature-based solutions (es. una o più pozze esterne al perimetro recintato) e di trattamento delle acque che garantiscano adeguati risultati nelle caratteristiche chimico-fisiche attraverso l'utilizzo di tecniche di fitodepurazione;
 - in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione, porre particolare attenzione al contenimento dell'avanzata delle specie esotiche, con particolare attenzione al Poligono del Giappone, già largamente diffuso nel contesto (vedere DGR 7387/2022 e "Linee guida per il contrasto alla diffusione delle specie alloctone vegetali invasive negli ambienti disturbati da cantieri - ARPA Lombardia, 2022");
 - prevedere che il progetto del nuovo depuratore sia sottoposto a valutazione di incidenza.

Inoltre si auspica che nell'accordo tra i comuni interessati dal nuovo depuratore sia previsto l'impegno al ripristino delle aree attualmente occupate dai depuratori comunali che verranno dismessi contestualmente alla realizzazione del nuovo depuratore.

2) la trasmissione del presente parere al Comune di Samolaco (proponente e autorità procedente del procedimento di VAS) e alla Comunità Montana della Valchiavenna (autorità competente del procedimento di VAS), nonché per conoscenza alla Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola e al Gruppo Carabinieri Forestali di Sondrio, per le relative competenze, nonché la pubblicazione online come disposto dall'art. 25-bis, comma 8 ter, della L.R. 86/1983 e s.m.i.

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dello stesso ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.

Il presente parere ha validità di 5 anni.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Evaristo Pini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste: Alberto Sandrini
Istruttore: M. Gabriella Bianchi 0342 531345 mariagabriella.bianchi@provinciasondrio.it